

Codice A1815A

D.D. 26 ottobre 2016, n. 2974

R.D. 523/1904 - Pratica N850 - Richiedente: Comune di Biella - Autorizzazione per manutenzione idraulica con lavori di taglio piante lungo le sponde e all'interno dell'alveo del Rio Arico in localita' Chiavazza.

Premesso che il responsabile del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport del Comune di Biella, arch. Patergnani Graziano, ha presentato istanza prot. n. 54150 del 25/10/2016, per il rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere consistenti in lavori di manutenzione ordinaria in alveo mediante taglio ed asportazione di vegetazione arborea ed arbustiva e rimozione materiale solido nel Rio Arico, località Chiavazza tratto lungo via Poma, compreso tra le vie della Vittoria e Coda, e tratto lungo via delle Fucine compreso la via Coda e sino al parco pubblico di regione Croce, come evidenziato negli elaborati allegati.

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Arico, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta, si è ritenuto ammissibile procedere ai lavori di cui in premessa lungo le sponde e all'interno dell'alveo del Rio Arico, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art.13 "*Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000*" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "*Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni*" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico

- fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e il relativo Regolamento forestale n. 8/R, approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal Regolamento n. 2/R, approvato con D.P.G.R. in data 21.02.2013, in particolare artt. 37 e 37 bis;
 - vista la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
 - visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Biella ad eseguire, avvalendosi di soggetti idonei dallo stesso individuati, i lavori di manutenzione ordinaria in alveo, mediante taglio ed asportazione di vegetazione arborea ed arbustiva, rimozione materiale solido nel Rio Arico in località Chiavazza, tratto lungo via Poma, compreso tra le vie della Vittoria e Coda, e tratto lungo via delle Fucine, compreso la via Coda e sino al parco pubblico di regione Croce, come evidenziato negli elaborati allegati all'istanza, e nel rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- il taglio della vegetazione forestale dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo regolamento forestale n. 8/R, approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e modificato dal regolamento n. 2/R, approvato con D.P.G.R. in data 21.02.2013, in particolare artt. 37 e 37 bis, nonché la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012);
- il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica nonché l'altimetria e lo stato dei luoghi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, dagli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico dello Stato ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica, al soggetto autorizzato, del presente atto, nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale

concessione di proroga, su istanza motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

- ad avvenuta ultimazione dei lavori il richiedente dovrà inviare al Settore scrivente una dichiarazione di fine lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Trattandosi di intervento di manutenzione idraulica realizzati in aree appartenenti al demanio idrico dello Stato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. n. 5 del 4 maggio 2012, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria in alveo mediante taglio ed asportazione di vegetazione arborea ed arbustiva e rimozione materiale solido nel Rio Arico, località Chiavazza, tratto lungo via Poma, compreso tra le vie della Vittoria e Coda, e tratto lungo via delle Fucine compreso la via Coda e sino al parco pubblico di regione Croce, come evidenziato negli elaborati allegati, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5-5072.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)